

(N. 2026)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 novembre 1951
(V. Stampato N. 520-85) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1951

Ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione di lavori pubblici.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, è ratificato.

Art. 2.

La collaudazione di una linea o di linee comprese in una concessione, in applicazione dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio de-

creto 9 maggio 1912, n. 1447, può essere affidata dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ad un funzionario a riposo del Ministero stesso o di altra amministrazione dello Stato provvisto di laurea in ingegneria.

Ai funzionari a riposo incaricati di eseguire le collaudazioni di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità prevista dal decreto-legge 17 aprile 1948, n. 926, ratificato, con modificazioni, con la legge 9 maggio 1950, n. 279.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

6 MARZO 1948, N. 341

Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici.

Articolo unico.

L'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, modificato con legge 8 giugno 1893, n. 294, è sostituito dal seguente:

« La collaudazione dei lavori è affidata dalla autorità competente ad un funzionario di ruolo

in attività di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici e amministrativi.

« La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidata anche, con le stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopradetti provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente.

« Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori, ed in contraddittorio dell'impresa o del suo rappresentante ».